

REPUBBLICA ITALIANA SENT.241/07
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

SANTORO dott. Pelino	Presidente
ROMANELLI dott. Francesco Paolo	Consigliere - relatore
QUARATO dott. Maria Nicoletta	1° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **026701** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di **NUZZI Vito Roccangelo**, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Bavaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Bari, alla Via Sparano, n. 172.

Visto l'atto di citazione in data 14 giugno 2006, iscritto al n. G/2006/038 del registro della Procura Regionale;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'11 gennaio 2007, il relatore, Consigliere dott. Francesco Paolo Romanelli, l'Avv. Vito Maria Mascolo, in sostituzione dell'Avv. Bavaro, per il convenuto, nonché il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Trocino;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in data 14 giugno 2006, ritualmente notificato in successivo 4 agosto, il Procuratore Regionale ha convenuto innanzi a questa Sezione Giurisdizionale il Sig. Nuzzi Vito Roccangelo, per sentirsi condannare al pagamento, in favore della Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est", della somma di €54.162,61, o, in subordine, di quella inferiore di €37.913,82,

oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Esponde parte attrice che, a seguito di un esposto inviato al suo Ufficio nel 2001, con cui si denunciavano irregolarità nell'assunzione di tale Sportelli Giovanni presso la suddetta Comunità Montana, quale addetto alla segreteria particolare del Presidente, venivano svolti accertamenti, all'esito dei quali, si acclarava che, in effetti, con deliberazione di Giunta n. 15 del 27.10.1999, era stato istituito, ai sensi dell'art. 51, 7° comma della legge n. 142/1990, come successivamente modificato ed integrato, l'ufficio di segreteria particolare della Presidenza e l'ufficio stampa.

Successivamente, con provvedimenti adottati dal Presidente Nuzzi Vito Roccangelo in data 26.11.1999, 10.3.2000, 4.5.2000, 14.9.2000, 14.2.2001, 6.6.2001 e 24.1.2002, l'incarico di responsabile di tale ufficio era stato conferito al sig. Sportelli Giovanni, ininterrottamente, dal 1 novembre 1999 al 31 marzo 2002.

Ritiene il Requirente che tale incarico sia illegittimo e produttivo di danno erariale per le finanze della Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est", pari all'intero ammontare del compenso erogato allo Sportelli (€54.162,61).

Al riguardo, il Procuratore regionale deduce che dalla piana lettura delle norme disciplinanti la soggetta materia (art. 90 del D.P.R. n. 267/2000, nel quale sono state trasfuse le disposizioni dell'art. 51, 7° comma della legge n. 142/1990, e art. 47 del Regolamento di Organizzazione della Comunità Montana di che trattasi), emerge chiaramente che il ricorso a collaboratori esterni da adibire agli Uffici di diretta collaborazione degli organi di vertice degli EE.LL., la cui istituzione è consentita da tale normativa, è possibile soltanto in mancanza di personale interno, fermo restando che la scelta deve, comunque, ricadere su persone qualificate, in possesso, quanto meno, del titolo di laurea.

Nel caso di specie, invece, pur registrandosi una carenza nell'organico della Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est" (essendo in servizio 8 dipendenti, in luogo dei 14 previsti), risulta, per un verso, non dimostrata la inidoneità del personale interno a ricoprire tale ruolo e, per l'altro, che lo

Sportelli era in possesso soltanto del diploma di maturità artistica.

Osserva, inoltre, parte attrice che, contrariamente alla chiara previsione dell'art. 90 del T.U.E.L., nella fattispecie, non si è fatto luogo alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, procedendosi, invece, all'assunzione mediante l'adozione di meri provvedimenti di incarico, sottoscritti per accettazione dallo Sportelli, nei quali, peraltro, risulta essere stato disciplinato soltanto l'aspetto economico del rapporto e non anche quello giuridico, relativo, cioè, alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, con conseguente impossibilità di verificare l'esatto adempimento della stessa.

Ritiene il Procuratore regionale che tale condotta del Nuzzi, in quanto palesemente contraria alla normativa vigente in materia e ai canoni di prudenza, competenza e diligenza, cui deve conformarsi l'attività dei pubblici amministratori, si connota senza dubbio, quanto meno, come gravemente colposa.

A tal proposito, il Requirente evidenzia, altresì, che il convenuto era del tutto consapevole della previsione normativa relativa all'obbligo di procedere all'assunzione dello Sportelli mediante un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, come si evince chiaramente dalla circostanza che nei suddetti provvedimenti da lui adottati si sostiene esplicitamente l'inapplicabilità di tale disposizione al caso di specie, in considerazione dell'esiguità del periodo di durata dell'incarico affidato allo Sportelli.

Il che testimonia - ad avviso di parte attrice - la precisa volontà del Nuzzi di non far luogo alla stipulazione di tale contratto.

Informa, inoltre, il Requirente di aver formulato l'invito di cui all'art. 5, 1° comma della legge n. 19/1994, ma di non aver ritenuto le deduzioni all'uopo rassegnate dal Nuzzi - anche a seguito della disposta audizione personale - idonee a superare i contestati profili di responsabilità, essendosi esse risolte in un inammissibile tentativo di "scaricare" la responsabilità dell'occorso sul Responsabile del Servizio Finanziario, sul presupposto che spettasse a costui occuparsi degli aspetti

amministrativi dell'assunzione dello Sportelli, mentre a questi, competeva, in realtà, soltanto di impegnare contabilmente la spesa e di verificarne la copertura.

Infine, il Procuratore regionale - nell'ipotesi in cui il Collegio giudicante voglia ritenere sussistente, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 20/1994, un vantaggio per la Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est", in dipendenza dell'attività lavorativa espletata dallo Sportelli - rappresenta che esso sarebbe, al massimo, valutabile nella misura del 30% rispetto alla somma complessiva da costui percepita, formulando, a tal fine, in via del tutto subordinata, domanda per la condanna del convenuto al pagamento della minor somma di €37.913,82.

Con atto depositato in segreteria in data 22 dicembre 2006, si è costituito in giudizio il convenuto, con il patrocinio dell'Avv. Gabriele Bavaro, eccependo l'infondatezza della pretesa attorea, sia in fatto che in diritto.

Nello specifico e in sintesi, ha dedotto:

che la supposta impossibilità di assumere collaboratori esterni da adibire ai c.d. uffici di *staff* degli EE.LL., in presenza di personale interno idoneo a svolgere tali stessi compiti, non trova alcun riscontro nella normativa legislativa e regolamentare disciplinante la soggetta materia;

che, comunque, nel caso di specie, è assolutamente pacifica la carenza di organico presso la Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est", sia al momento in cui avvenne l'assunzione dello Sportelli, che per tutto il periodo in cui questi rimase in servizio;

che lo Sportelli era in possesso dei necessari requisiti culturali e professionali per svolgere l'incarico affidatogli, essendo del tutto inconferente, d'altra parte, il riferimento normativo operato dal Procuratore regionale in ordine alla necessità del possesso, a tali fini, del titolo di laurea;

che, conseguentemente, è del tutto insussistente il contestato elemento psicologico della colpa grave, e ciò anche con riguardo alla censura concernente la necessità della stipula di un formale contratto di lavoro, tenuto conto, per un verso, che si sarebbe trattato, tutt'al più, di una mera illegittimità, da cui non può derivare alcun danno e, per l'altro, in ogni caso, che, avendo lo Sportelli

firmato per accettazione i singoli provvedimenti di conferimento, nella fattispecie si è venuto, in tal modo, a perfezionare un vero e proprio contratto;

che, comunque, egli si era disinteressato degli aspetti amministrativi della vicenda, competendo gli stessi al funzionario responsabile del Servizio del Personale e che in tal senso andava letta la sua dichiarazione resa in sede di audizione personale, rivestendo il responsabile del Servizio Finanziario anche tale incarico;

che nella fattispecie era del pari insussistente il nesso di causalità tra la censurata condotta e l'ipotetico danno subito dalla Comunità Montana, essendosi l'attività lavorativa svolta dallo Sportelli risolta, per contro, in un vantaggio per l'Amministrazione.

In via istruttoria, ha chiesto, inoltre, disporsi prova testimoniale, all'uopo, indicando i testi ed articolando un unico capitolo relativo all'effettiva sussistenza della scopertura d'organico presso la Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est" sin dal 1999.

All'odierna udienza, l'avv. Mascolo, intervenuto in sostituzione dell'Avv. Gabriele Bavaro, si è riportato al contenuto della memoria di costituzione, concludendo per il proscioglimento del convenuto.

Il Pubblico Ministero, per parte sua - dopo aver precisato che la Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est" è nata, ai sensi della Legge Regionale n. 12/1999, dalla scissione della preesistente Comunità Montana "Sud Orientale", e che, all'atto della costituzione, la pianta organica del personale è stata stabilita in misura esattamente uguale alla precedente consistenza organica della Comunità Montana soppressa, onde la scopertura d'organico deve ritenersi, nella fattispecie, del tutto apparente - ha contrastato le rassegnate deduzioni difensive, concludendo per la condanna del convenuto in conformità alle conclusioni formulate con l'atto di citazione.

In tale stato, la causa è stata, quindi riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1.- Osserva il Collegio che il Procuratore regionale muove al convenuto, in buona sostanza, tre addebiti, vale a dire, quello di aver fatto ricorso alle prestazioni di un collaboratore esterno per le esigenze della sua segreteria particolare e dell'ufficio stampa, senza che fosse stata data, all'uopo, dimostrazione dell'inidoneità professionale del personale in servizio presso la Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est", quello di aver scelto una persona priva dei necessari requisiti culturali e quello di aver, comunque, provveduto all'assunzione senza previa stipula di contratto di lavoro subordinato.

E ciò, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 267/1990 (reiterativo della norma di cui all'art. 51, 7° comma della legge n. 142/1990, come successivamente integrato e modificato), nonché dell'art. 47 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi della Comunità Montana di cui trattasi, che, in esecuzione della normativa sopra citata, aveva istituito i suddetti uffici.

Ritiene il Collegio che sia fondata soltanto l'ultima delle suddette censure.

2.- Con riguardo alla prima, va, invero, posto in evidenza che, in effetti, l'art. 90 del T.U.E.L., prevede quale unica condizione per l'assunzione di collaboratori esterni da adibire agli uffici c.d. di *staff*, posti alle dirette dipendenze degli organi di vertice degli EE.LL., eventualmente istituiti con il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che l'Ente non versi in situazione di dissesto o di *deficit* strutturale.

D'altra parte, l'uso della congiunzione disgiuntiva "...*ovvero*...", non consente di interpretare la suddetta disposizione legislativa nel senso che la possibilità del ricorso a collaboratori esterni è subordinata - come opinato dal Requirente - alla carenza di personale interno e, men che mai, alla dimostrazione dell'inidoneità di quest'ultimo dal punto di vista qualitativo e professionale.

In ogni caso, non può esimersi il Collegio dal notare che è lo stesso Requirente a dare atto "...*dell'obbiettiva carenza di organico (8 dipendenti in luogo dei 14 previsti)*..." presso la Comunità Montana di che trattasi (cfr. pg. 14 dell'atto di citazione), sicchè, in presenza di tale dato oggettivo, che impediva, di per sé - com'è del tutto evidente - di distogliere il personale in servizio

dai compiti cui era assegnato, era evidentemente inutile che si attestasse anche la loro inidoneità professionale, così come sarebbe stato, per altro verso, influente la circostanza del possesso da parte di alcuni di loro dei requisiti per poter attendere ai compiti di che trattasi.

Per altro verso, va evidenziato che la circostanza della insufficiente copertura organica dell'Ente è ampiamente comprovata dalla documentazione versata agli atti di causa dallo stesso Procuratore regionale.

Né a diverse conclusioni possono condurre le argomentazioni, del tutto nuove, che, sul punto specifico, sono state svolte in udienza dal Pubblico Ministero, tese a dimostrare la natura più apparente che reale di siffatta copertura d'organico presso la Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est".

Ed invero, in disparte il rilievo che tali deduzioni si configurano come vera e propria, inammissibile, *mutatio libelli*, posto che - come si è già riferito - in sede di atto di citazione ci si limita a contestare la mancata dimostrazione della "...inidoneità del personale interno..." dandosi per constatata "...l'obiettiva carenza di organico..." , osserva, comunque, il Collegio che trattasi di circostanza del tutto irrilevante a fronte della mancata dimostrazione della illegittimità, originaria o sopravvenuta, della deliberazione con cui, all'atto della costituzione della Comunità Montana che ne occupa, per scissione dalla preesistente Comunità Montana "Sud Orientale", fu stabilita la relativa dotazione organica del personale in misura esattamente uguale a quella esistente presso l'Ente soppresso.

3.- Del pari infondata è la censura concernente l'inidoneità professionale dello Sportelli a svolgere i compiti di cui trattasi, sul presupposto del non essere costui in possesso del diploma di laurea.

Ed infatti, se, da un lato, l'art. 90 del D.lgs. n. 367/2000 non prevede affatto tale necessario requisito culturale, dall'altro, parte attrice non spiega per quali ragioni l'incarico di addetto alla segreteria particolare del Presidente ed all'ufficio stampa fosse equiparabile ad una funzione direttiva, per la quale, giusta gli operati riferimenti contrattuali e normativi, è richiesto, ai fini dell'accesso

all'impiego, il possesso del diploma di laurea.

Per altro verso, reputa il Collegio che lo Sportelli, come risulta dal suo *curriculum vitae* depositato agli atti dal Procuratore regionale, avesse maturato nella sua precedente attività lavorativa alle dipendenze di società private ed Enti pubblici, una significativa esperienza nel settore della promozione di immagine e della comunicazione, sicché, essendo, inoltre, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ben poteva svolgere le suddette funzioni, attese, peraltro, le modeste dimensioni della Comunità Montana di che trattasi.

4.- Si appalesa invece fondata, come già anticipato, la terza contestazione mossa al convenuto.

Invero, la normativa sopra citata, sia primaria che regolamentare (quest'ultima per l'esplicito richiamo all'art. 6, 8° comma della legge n. 127/1997, vigente all'epoca della sua emanazione, contenuto nel 2° comma dell'art. 47 sopra richiamato), non lascia il minimo dubbio sul fatto che l'assunzione dei collaboratori esterni da assegnare agli uffici c.d. di *staff* degli EE.LL. debba avvenire “...con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato...” e conseguente applicazione “...del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali...”.

Con tali disposizioni il legislatore ha inteso, all'evidenza, equiparare, in tutto e per tutto, tali collaboratori esterni ai dipendenti dell'Ente Locale, salvo per ciò che concerne la durata del rapporto, previsto a tempo determinato.

Ne consegue che, all'atto della loro assunzione, deve essere individuata - in relazione alle funzioni da svolgere, da un lato, ed ai titoli di studio posseduti, nonché alla pregresse esperienze professionali, dall'altro - la qualifica funzionale di inquadramento, a cui consegue automaticamente, in applicazione delle disposizioni del CCNL di settore, sia la determinazione della retribuzione spettante, sia l'individuazione degli altri diritti e degli obblighi nascenti dal rapporto.

Le norme in questione escludono, in altri termini, che si possa far luogo all'assunzione mediante contratti di lavoro autonomo, nel chiaro intento di evitare che la disciplina giuridico-economica del rapporto sia dettata in contrasto con le previsioni del CCNL, per quel che riguarda, principalmente,

l'entità della retribuzione.

Ciò che è, invece, avvenuto nel caso di specie, laddove il rapporto con lo Sportelli è stato instaurato e si è svolto nel tempo in tale diversa forma, mediante meri provvedimenti d'incarico adottati dal Nuzzi e controfirmati per accettazione dall'interessato, contenenti, peraltro, la esclusiva previsione del compenso da corrispondere per la prestazione da eseguire, senza alcun'altra indicazione (pure necessaria in un contratto di lavoro autonomo) sui tempi e sui modi della stessa.

Tale circostanza, non è, infatti, revocabile in dubbio, posto che nel primo provvedimento adottato dal convenuto, relativo al conferimento dell'incarico di che trattasi per i mesi di novembre e dicembre 1999, si dà esplicitamente atto, in parte motiva, della “...non applicabilità del contratto a tempo determinato di diritto pubblico stante l'esiguità del periodo...” ed in quelli successivi, con i quali il rapporto è stato prorogato, di volta in volta, sino al 31.3.2002, si afferma, in parte dispositiva, che il compenso mensile ivi previsto doveva essere corrisposto “...oltre IVA e CAP...” (cfr. il provvedimento. n. 609/2000, relativo al periodo 1° gennaio/30 aprile 2000), ovvero (cfr. tutti i provvedimenti seguenti) che era soggetto “...previa costituzione della posizione INPS ai sensi della legge n. 335/1995, art 2...”, al pagamento degli “...oneri IRAP...INPS e INAIL...”, ad esclusivo carico della Comunità Montana, i primi, e nella misura dei 2/3, gli altri.

In buona sostanza, il rapporto con lo Sportelli è stato assimilato, al più (ma ugualmente in palese violazione della normativa sopra citata), ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con l'aggravante che la misura del compenso è stata svincolata - come giustamente osservato dal Procuratore regionale - da qualsivoglia parametro atto a verificarne la congruità in rapporto alla prestazione effettivamente svolta.

Ritiene il Collegio che in siffatta condotta siano ravvisabili gli estremi della colpa grave, stante l'assoluta chiarezza delle norme disciplinanti la soggetta materia (peraltro di non nuova emanazione), che non consentono - in tutta e lampante evidenza - sistemi alternativi di instaurazione del rapporto di lavoro con i soggetti estranei alla struttura burocratica dell'Ente Locale

chiamati ad operare negli uffici c.d. di *staff*.

D'altra parte, la circostanza che si trattasse di disciplina nota al convenuto, è confermata - come pure correttamente evidenziato dal Procuratore regionale - dalla sopra citata considerazione espressa nel primo provvedimento da questi adottato, in ordine alla ritenuta possibilità di derogare al previsto obbligo della stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, “...*stante l'esiguità del periodo...*” di durata dell'incarico.

Anzi, proprio tale circostanza, se letta alla luce dell'evolversi del rapporto - che è stato, infatti, prorogato senza soluzione di continuità, di trimestre in trimestre (o per periodi appena più lunghi), per oltre due anni ancora - rende manifesta la consapevole intenzione del Nuzzi di aggirare, in qualche modo, il disposto normativo, qualificando così la sua condotta ai limiti del dolo.

Né può invocarsi a scusante il fatto che i provvedimenti di incarico - come eccepito dal convenuto - sarebbero stati predisposti dal funzionario preposto al Servizio del Personale.

Invero - in disparte il rilievo che di ciò non vi è prova agli atti - reputa il Collegio che, in considerazione della modesta attività amministrativa svolta dalla Comunità Montana in rapporto all'esiguo numero dei dipendenti in servizio, non sarebbe stato, comunque, difficile per il Nuzzi - stante, d'altro canto, la estrema chiarezza della norma da applicare - di assicurarsi personalmente della conformità a legge dei provvedimenti che andava a sottoscrivere.

E ciò, tanto più ove si consideri che, nel caso di specie, si trattava dell'assunzione di un collaboratore da lui scelto fiduciarmente e che avrebbe operato alle sue strette dipendenze, in quanto addetto, tra l'altro, alla sua segreteria particolare, sicché sarebbe stato lecito attendersi da parte del convenuto la massima cura nell'accertare la perfetta regolarità, dal punto di vista amministrativo, del rapporto che si andava ad instaurare con costui, tenuto peraltro conto dell'entità, non proprio modesta, del compenso previsto.

Passando all'elemento oggettivo del danno, osserva il Collegio che allo Sportelli è stato corrisposto un compenso mensile:

di ex £ 3.500.000, pari ad €1.807 circa, per il periodo 1°.11-31.12/1999;

di ex £. 3.000.000, pari a €1.540 circa, per il periodo 1°.1-30.4/2000;

di ex £ 3.500.000, pari ad €1.807 circa, per il periodo 1°.5-31.8/2000;

di ex £ 4.000.000, pari ad €2.065 circa, per il periodo 1.9.2000/31.3.2002 (per l'ultimo periodo, dal 1°.1. al 31.3. 2002, il compenso è stato indicato direttamente in Euro, in misura corrispondente all'importo di £ 4.000.000, corrisposto in precedenza).

Ritiene il Collegio che la corresponsione di un compenso di siffatta entità si è tradotta in sicuro nocumento per le finanze della Comunità Montana, posto che, laddove si fosse proceduto in conformità al dettato normativo, allo Sportelli sarebbe stata corrisposta una retribuzione di gran lunga inferiore.

Invero, se si considera che, anche nell'ipotesi più favorevole (vale a dire quella, prospettata dal Requirente, della riconducibilità delle funzioni espletate dal predetto alla categoria economica D1), tale maggiore retribuzione ammonterebbe a circa 11.600 Euro circa (come risulta dal raffronto tra i sopra elencati compensi percepiti dallo Sportelli e la retribuzione contrattuale spettante, negli stessi periodi di tempo al personale inquadrato nella suddetta categoria, quale attestata nel certificato rilasciato Segretario Generale della Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est" in data 19.4.2006, prodotto da parte attrice sub n. 6 della nota di deposito atti n. 1), l'indebito esborso sopportato dalla Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est" può essere stimato, con sicura approssimazione, in non meno di 21.600 Euro, tenuto conto, da un lato, che lo Sportelli sarebbe potuto essere inquadrato, al più - per il titolo di studio posseduto e la pregressa esperienza professionale - nella categoria economica C1, e, dall'altro, che la differenza stipendiale tra le suddette categorie è pari a 3.700 Euro annui (cfr. Tab. B, allegata al CCNL 31.3.1999).

Ciò, ovviamente, nell'ipotesi in cui lo Sportelli avesse svolto la propria attività lavorativa osservando lo stesso orario di lavoro previsto dal CCNL.

Il che, tuttavia, è da escludersi, atteso che la prestazione di lavoro autonomo, ovvero quella resa dai

c.d. collaboratori coordinati e continuativi, si caratterizza, diversamente da quella dei lavoratori subordinati, oltrechè per la mancanza di vincolo gerarchico, proprio per l'assenza di un prestabilito e costante orario di lavoro settimanale.

Reputa, pertanto, il Collegio - non avendo, d'altra parte, il convenuto fornito alcun ragguaglio sulla natura, nonché, soprattutto, sull'entità dell'attività lavorativa svolta dallo Sportelli, pur essendo questi alle sue dirette dipendenze - che essa possa essere equamente stimata, per ciò che concerne l'orario di lavoro, nella misura del 50% rispetto a quella a cui era contrattualmente tenuto il personale interno, con conseguente riduzione, in pari percentuale, della retribuzione (€32.500 circa in totale, per l'intero periodo in cui durò la collaborazione) che gli sarebbe teoricamente spettata laddove fosse stato assunto, come previsto, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Onde, la misura del vantaggio conseguito dalla Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est" per effetto di tale prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della legge n. 20/1994, è valutabile in € 16.250 circa e, quindi, nella stessa misura percentuale rispetto al compenso complessivamente percepito dallo Sportelli (30%), indicata dal Procuratore regionale nella domanda formulata in via subordinata che, pertanto, va accolta, non essendovi dubbio sul fatto che, nel caso di specie, è, comunque, derivata un'*utilitas* per l'Amministrazione.

5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, definitivamente pronunciando, condanna **Nuzzi Vito Roccangelo** al pagamento in favore della Comunità Montana "Murgia Barese Sud Est", della somma, di € 37.913,82,-----
(trentasettemilanovecentotredicieottantaduecentesimi)-----, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di cessazione dall'incarico dello Sportelli (31.3.2002) e sino alla data della presente sentenza, ed interessi legali, sulla somma così rivalutata,

da quest'ultima data e sino al soddisfo.

Condanna, inoltre, il predetto al pagamento delle spese del giudizio, che, sino all'originale della presente sentenza, si liquidano in €313,26.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2007.

L'ESTENSORE

F.to (Francesco Paolo Romanelli)

Depositata in Segreteria il 17 aprile 2007

IL DIRIGENTE

F.TO (ROCCO DE VENUTO)

IL PRESIDENTE

F.to (Pelino Santoro)